

### Webinar

Reati tributari, sicurezza sul lavoro e privacy impatti sulla responsabilità degli enti (D.Lgs. 231/01)

I compiti dell'Organismo di Vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro in tempo di Covid-19

### Avvocata Mariagrazia Pellerino

Corso Vittorio Emanuele II, n. 78 10121 TORINO Tel. 011.561.29.57 - 011.506.93.50

pellerino@hotmail.it mariagraziapellerino@pec.ordineavvocatitorino.it www.studiolegalepellerino.it 17 novembre 2020

### Agenda

- Rischio biologico, sicurezza sul lavoro e Modello 231
- Responsabilità penale del datore di lavoro e dell'ente tra Decreto Rilancio e proroga dello stato di emergenza
- Aggiornamento dei protocolli interni e del Modello organizzativo in seguito all'emergenza Covid-19
- Doveri e ambiti di attivazione dell'Organismo di Vigilanza in relazione al rischio di contagio da Covid-19 nelle aziende

## Rischio biologico, sicurezza sul lavoro e Modello 231

### Quadro normativo

#### DISPOSIZIONI DELL'EMERGENZA

- Decreti Legge (successivamente convertiti in Legge)
- DPCM

#### Strumenti non normativi

- Protocolli Governo e Parti sociali
- Circolari INAIL
- Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni
- Linee Guida delle singole Regioni
- Documenti tecnici ISS
- Ecc.

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO TU 81/2008

- Art. 16 DELEGA DI FUNZIONI DL
- Art. 17 VALUTAZIONE DEI RISCHI OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILE
- Art. 18 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (lett. f: richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione)
- Art. 41 SORVEGLIANZA SANITARIA
- Art. 30 MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
- Art. 271 VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO

### DPCM 11 marzo 2020 INDIVIDUA IL CONTESTO LAVORATIVO COME LUOGO DI POSSIBILE DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

Art. 1 commi 7, 8 e 9

"In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:

- ✓ sia attuato il MASSIMO UTILIZZO da parte delle imprese di modalità di LAVORO AGILE per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- ✓ siano incentivate le FERIE e i CONGEDI RETRIBUITI per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- ✓ siano SOSPESE LE ATTIVITÀ dei reparti aziendali NON INDISPENSABILI ALLA PRODUZIONE;
- ✓ assumano PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- ✓ siano incentivate le operazioni di SANIFICAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- ✓ per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano LIMITATI al massimo gli SPOSTAMENTI all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli SPAZI COMUNI;

in relazione a quanto disposto nell'ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali."

- INFORMAZIONE
- MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA
- MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
- PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
- PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
- GESTIONE SPAZI COMUNI (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack, ecc.)
- ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (turnazione, trasferte e smart working, rimodulazione dei livelli produttivi)
- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
- SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
- GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
- SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPENTENTE/RLS
- ISTITUZIONE DI UN COMITATO per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS

COVID-19 ⇒ RISCHIO BIOLOGICO GENERICO

### INFEZIONE DA CORONAVIRUS ⇒ INFORTUNIO SUL LAVORO

### Art. 42 - Disposizioni Inail - D.L. "Cura Italia"

(D.L. 17 marzo 2020, n. 18 conv. Legge 24 aprile 2020, n. 27)

"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

"2. Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati."

### Circolare INAIL n. 13 del 3.04.2020

Fornisce prime indicazioni in merito all'applicazione dell'art. 42 D.L. "Cura Italia"

In via preliminare si precisa che, secondo l'indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, l'Inail tutela tali affezioni morbose, inquadrandole, per l'aspetto assicurativo, nella CATEGORIA DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO: in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta.

Per
OPERATORI SANITARI
LAVORATORI CHE OPERANO IN FRONT-OFFICE,
ALLA CASSA, ADDETTI ALLE VENDITE/BANCONISTI,
PERSONALE NON SANITARIO OPERANTE ALL'INTERNO
DEGLI OSPEDALI CON MANSIONI TECNICHE, DI SUPPORTO, DI
PULIZIE, OPERATORI DEL TRASPORTO
INFERMI, ecc.



Anche gli eventi di contagio da nuovo coronavirus accaduti durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro sono configurabili come INFORTUNIO IN ITINERE

### Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24.04.2020

### Integra il Protocollo del 14.03.2020

- FORMAZIONE
- MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA
- MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
- PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
- PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
- GESTIONE SPAZI COMUNI (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack, ecc.)
- ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (turnazione, trasferte e smart working, rimodulazione dei livelli produttivi)
- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
- SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
- GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
- SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPENTENTE/RLS
- AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE COMITATO

Viene precisato che **la mancata attuazione del Protocollo** che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la **sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza** 

### Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del TRASPORTO e della LOGISTICA

siglato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le organizzazioni di categoria e le rappresentanze sindacali - 20.03.2020

Definisce ulteriori misure rispetto al Protocollo Governo - Parti Sociali

- a) ADEMPIMENTI COMUNI
- **b)** ADEMPIMENTI PER OGNI SPECIFICO SETTORE nell'ambito trasportistico, ivi compresa la filiera degli appalti funzionali al servizio ed alle attività accessorie e di supporto correlate:
  - SETTORE AFREO
  - SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI
  - SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STRADALE E FERROVIE CONCESSE
  - SETTORE FERROVIARIO
  - SETTORE MARITTIMO E PORTUALE
  - Servizi di trasporto non di linea

siglato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e le organizzazioni sindacali del 24.04.2020

Definisce ulteriori indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19

- 1. INFORMAZIONE
- 2. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI
- 3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE
- 4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
- 5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
- 6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)
- 7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)
- 8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE
- 9. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST
- 10. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
- 11. TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA' DI CANTIERE, DELLE IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE, ANCHE RELATIVAMENTE ALL'APPLICAZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI

#### DPCM 26.04.2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

#### Art. 2

Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' produttive industriali e commerciali

"6. Le imprese le cui attivita' non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6, nonche', per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 7, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 8.

LA MANCATA ATTUAZIONE DEI PROTOCOLLI CHE NON ASSICURI ADEGUATI LIVELLI DI PROTEZIONE DETERMINA LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ FINO AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA."

### DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33 conv. in Legge 14 luglio 2020, n. 74 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 1 Misure di contenimento della diffusione del COVID-19

"14. LE ATTIVITÀ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E SOCIALI DEVONO SVOLGERSI NEL RISPETTO DEI CONTENUTI DI PROTOCOLLI O LINEE GUIDA IDONEI A PREVENIRE O RIDURRE IL RISCHIO DI CONTAGIO NEL SETTORE DI RIFERIMENTO O IN AMBITI ANALOGHI, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o del comma 16."

# Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 6 agosto 2020

#### SCHEDE TECNICHE CON INDIRIZZI OPERATIVI SPECIFICI VALIDI PER I SINGOLI SETTORI DI ATTIVITÀ

in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal DPCM del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e ISS.

In tale contesto, il sistema aziendale della prevenzione consolidatosi nel tempo secondo l'architettura prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio connesso all'attuale pandemia.

E' opportuno che le indicazioni operative di cui al presente documento, eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le PROCEDURE/ISTRUZIONI OPERATIVE per mettere in atto dette misure.

TALI PROCEDURE/ISTRUZIONI OPERATIVE POSSONO COINCIDERE CON PROCEDURE/ISTRUZIONI OPERATIVE GIÀ ADOTTATE, PURCHÉ OPPORTUNAMENTE INTEGRATE, COSÌ COME POSSONO COSTITUIRE UN ADDENDUM CONNESSO AL CONTESTO EMERGENZIALE DEL DVR REDATTO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81.

Resta inteso che in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.

### DPCM 7 agosto 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

- Art. 2 Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' produttive industriali e commerciali
- "1. Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, RISPETTANO I CONTENUTI DEL PROTOCOLLO CONDIVISO di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le Parti sociali di cui all'allegato 12, nonché per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14."

### DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125

Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

#### Art. 4

Attuazione della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020, concernente l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo

"1. All'allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella sezione VIRUS, dopo la voce: «Coronaviridae - 2» è inserita la seguente:

«Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)(0a)-3»

D.L. 125/2020 PROROGA STATO EMERGENZA AL 31 GENNAIO 2021

### DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 ottobre 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Art. 2 Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' produttive industriali e commerciali

"1. Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, RISPETTANO I CONTENUTI DEL PROTOCOLLO CONDIVISO di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonchè, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14."

#### DPCM 24 ottobre 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Art. 2 Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' produttive industriali e commerciali

"1. Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, RISPETTANO I CONTENUTI DEL PROTOCOLLO CONDIVISO di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonchè, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14."

### DPCM 3 novembre 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»

### Art. 4 Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' produttive industriali e commerciali

"1. Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, RISPETTANO I CONTENUTI DEL PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato

# Responsabilità penale del datore di lavoro e dell'ente tra Decreto Rilancio e proroga dello stato di emergenza

### INFEZIONE DA CORONAVIRUS ⇒ INFORTUNIO SUL LAVORO

### Art. 42 - Disposizioni Inail - D.L. "Cura Italia"

(D.L. 17 marzo 2020, n. 18 conv. Legge 24 aprile 2020, n. 27)

"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

"2. Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati."

# Art. 25-septies D.Lgs. 231/2001 Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

- 1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
- 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
- 3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

### Art. 30 D.Lgs. 81/2008 MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

- 1. Il MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE IDONEO AD AVERE EFFICACIA ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

### Art. 30 D.Lgs. 81/2008 MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (segue)

Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere:

- ► IDONEI SISTEMI DI REGISTRAZIONE DELL'AVVENUTA EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ sopra indicate;
- ▶ per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'ARTICOLAZIONE DI FUNZIONI che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- ▶ un SISTEMA DISCIPLINARE idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- ▶ un IDONEO SISTEMA DI CONTROLLO sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

### Decreto legge 08/04/2020, n. 23

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali convertito in Legge 5.06.2020, n. 40

Art. 29bis

Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

#### Art. 2087 c.c. Tutela delle condizioni di lavoro

L'imprenditore e' tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

### Se dipendente contrae il virus "in occasione di lavoro"

OMICIDIO O LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME



Sussistenza di un nesso di causalità tra la mancata adozione delle misure anticontagio e l'evento dannoso prodottosi in capo al lavoratore

ORDINARI CRITERI DI ACCERTAMENTO RESPONSABILITÀ PENALE



### RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA ENTE

Omissione delle regole cautelari in materia di sicurezza da cui sia scaturito l'evento dannoso che abbia determinato un oggettivo vantaggio patrimoniale per l'ente, consistente nel risparmio o nel contenimento delle spese sostenute in materia di sicurezza (es. attività aperta che deve rimanere chiusa o velocizzazione processo produttivo)

ORDINARI CRITERI DI ACCERTAMENTO RESPONSABILITA' 231

### Datore di lavoro

- ✓ Deve tenersi costantemente informato ed aggiornato sulle valutazioni dell'Autorità e sui provvedimenti che essa adotta e adeguare prontamente la propria organizzazione, non appena essi imponessero di intervenire → CORRETTA INDIVIDUAZIONE DEL PROTOCOLLO O DELLA LINEA GUIDA APPLICABILE e CONTINUO MONITORAGGIO DEL PROVVEDIMENTO APPLICABILE
- ✓ L'ATTIVITÀ DEVE ESSERE SVOLTA NEL RISPETTO DEI CONTENUTI DI PROTOCOLLI O LINEE GUIDA IDONEI A PREVENIRE O RIDURRE IL RISCHIO DI CONTAGIO Quindi si richiamano tutte le attività sopra descritte

<u>Art. 29bis</u>: mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del D.L. 33/2020, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste, i datori di lavoro adempiono all'obbligo di cui all'art. 2087 del codice civile. + «Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

Quindi la NORMA:

- a) INTEGRA LA PLATEA DELLE NORME DI RIFERIMENTO, PERCHÉ AGGIUNGE AI PROTOCOLLI DEL 24 APRILE ANCHE GLI ULTERIORI PROTOCOLLI E ACCORDI DI SETTORE STIPULATI DALLE PARTI SOCIALI
- b) CONFERMA CHE NELLE LINEE GUIDA E NEI PROTOCOLLI SI ESAURISCE IL PACCHETTO NORMATIVO DELLE MISURE DI PREVENZIONE CHE DEVONO ESSERE ADOTTATE IN FUNZIONE ANTI-CONTAGIO

Lo specifico richiamo all'art. 2087 c.c. sancisce che allo stato attuale la particolarità del lavoro, l'esperienza, la tecnica non consentono di definire un sapere scientifico e tecnologico diverso da quello assunto nei Protocolli e nelle Linee Guida, nazionali o regionali

### Decreto legge 19/05/2020, n. 34

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77

#### Art. 83 SORVEGLIANZA SANITARIA

- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, FINO ALLA DATA DI CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA per rischio sanitario sul territorio nazionale, I DATORI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI ASSICURANO LA SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE DEI LAVORATORI MAGGIORMENTE ESPOSTI A RISCHIO DI CONTAGIO, IN RAGIONE DELL'ETÀ O DELLA CONDIZIONE DI RISCHIO DERIVANTE DA IMMUNODEPRESSIONE, ANCHE DA PATOLOGIA COVID-19, O DA ESITI DI PATOLOGIE ONCOLOGICHE O DALLO SVOLGIMENTO DI TERAPIE SALVAVITA O COMUNQUE DA COMORBILITÀ CHE POSSONO CARATTERIZZARE UNA MAGGIORE RISCHIOSITÀ. (...)
- 2. Per i datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del presente articolo può essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente di personale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della Salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definita la relativa tariffa per l'effettuazione di tali prestazioni. Per i medici di cui al presente comma non si applicano gli articoli 25, 39, 40 e 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.155 156. (...)

### Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

Interrogazione sulla limitazione ai soli fini della tutela dell'equiparazione del contagio da nuovo Coronavirus all'infortunio sul lavoro

In risposta ad un'interrogazione parlamentare del 5 maggio 2020 dinanzi la Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, ha affermato che:

"[...] La diffusione ubiquitaria del virus Sars-CoV-2, la molteplicità delle modalità e delle occasioni di contagio e la circostanza che la normativa di sicurezza per contrastare la diffusione del contagio è oggetto di continuo aggiornamento da parte degli organismi tecnico-scientifici che supportano il Governo, rendono particolarmente problematica la configurabilità di una responsabilità civile o penale del datore di lavoro che operi nel rispetto delle regole.

Una responsabilità sarebbe, infatti, ipotizzabile solo in via residuale, nei casi di inosservanza delle disposizioni a tutela della salute dei lavoratori e, in particolare, di quelle emanate dalle autorità governative per contrastare la già menzionata emergenza epidemiologica".

### Circolare INAIL n. 22 del 20 maggio 2020

Il riconoscimento delle infezioni da Covid-19 dei lavoratori come infortunio sul lavoro, ai sensi dell'art. 42 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. D.L. Cura Italia) e della Circolare Inail stessa del 3 aprile scorso, NON COMPORTA AUTOMATICAMENTE L'ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE O PENALE IN CAPO AL DATORE DI LAVORO.

Infatti, afferma l'Inail, "Non possono confondersi i presupposti per l'erogazione di un indennizzo Inail (basti pensare a un infortunio in "occasione di lavoro" che è indennizzato anche se avvenuto per caso fortuito o per colpa esclusiva del lavoratore), con <u>i presupposti per la responsabilità penale e civile che devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative.</u>

In questi casi, infatti, oltre alla già citata rigorosa prova del nesso di causalità, occorre anche quella dell'imputabilità quantomeno a titolo di colpa della condotta tenuta dal datore di lavoro. [...]

Pertanto, LA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO È IPOTIZZABILE SOLO IN CASO DI VIOLAZIONE DELLA LEGGE O DI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE CONOSCENZE SPERIMENTALI O TECNICHE, CHE NEL CASO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 SI POSSONO RINVENIRE NEI PROTOCOLLI E NELLE LINEE GUIDA GOVERNATIVI E REGIONALI di cui all'articolo 1, comma 14 del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33."

### Che cosa deve fare la Società?

### ADOZIONE MISURE VOLTE A PREVENIRE RISCHIO CONTAGIO

⇒ secondo disposizioni Autorità Pubbliche, Protocolli, Linee Guida, ecc.

### COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE CONTINUA NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

FORMAZIONE DEI DIPENDENTI

MONITORAGGIO CONTINUO SU OSSERVANZA MISURE

REPORTISITICA E TRACCIABILITA'
DELL'ATTIVITA' SVOLTA

### Ecco le principali attività che l'azienda deve senz'altro aver svolto/svolgere

- Istituzione COMITATO "COVID": riunioni periodiche + verbali
- Addendum al DVR
- Adozione PROTOCOLLO CON MISURE ANTI-CONTAGIO: con eventuale aggiornamento periodico
- ATTIVITA' INFORMAZIONE campagna informativa volta a garantire la diffusione interna delle norme comportamentali e delle raccomandazioni al fine di contenere la diffusione del virus
- ATTIVITA' DI FORMAZIONE
- SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE
- Tutela LAVORATORI FRAGILI
- LINEE GUIDA GESTIONE CASI SOSPETTI E CASI COVID-19
- REPORTISTICA → è indispensabile che tutta l'attività realizzata all'impresa per adeguarsi alle prescrizioni delle Autorità pubbliche trovi corrispondenza in un'adeguata reportistica dei presidi messi in atto, nonché degli esiti delle attività di controllo sulla loro corretta implementazione, garantendo la tracciabilità e la conservazione di tale documentazione

### Esempio LINEE GUIDA Indicazioni sanitarie per gestione casi e contatti Covid-19

Definire gli scenari possibili e le azioni da intraprendere per la corretta gestione delle misure di contenimento alla diffusione del coronavirus e la tutela dei lavoratori

- DEFINIZIONE DI SOGGETTO SINTOMATICO IN AZIENDA
- DEFINIZIONE DI CONTATTO STRETTO
- DEFINIZIONE DI CONTATTO CASUALE

Individuazione dei principali scenari:

- A. LAVORATORE A STRETTO CONTATTO CON PERSONE CON SINTOMI RICONDUCIBILI A COVID-19
- B. LAVORATORE CON SINTOMI RICONDUCIBILI A COVID-19
- C. LAVORATORE A "CONTATTO STRETTO" COVID-19
- D. LAVORATORE INFETTO COVID-19

### A. LAVORATORE A STRETTO CONTATTO CON PERSONE CON SINTOMI RICONDUCIBILI A COVID-19

N°	SCENARIO	AZIONE	LUOGO DI LAVORO (accesso)	MISURE ADDIZIONALI	ATTO CONCLUSIVO	ESITO
A.1	LAVORATORE con familiare, o persona a stretto contatto, che presenta sintomi influenzali o assimilabili COVID-19	Invitare il LAVORATORE a contattare il proprio medico di base per chiedere indicazioni sulla gestione del caso	Salvo diverso responsodel medico:  SI  => Il LAVORATORE informa SPP\ sanitari del Gruppo di gestione e salvo parere difforme, accede sul luogo di lavoro, a meno che il responso del medico non sia differente	Nessuna	Attesa del responso del Medico di base	OK - CONTATTO NON sospetto COVID  ➤ FINE PROCESSO  KO -CONTATTO sospettoCOVID => SCENARIO A2
A.2	LAVORATORE con familiare, o persona a stretto contatto, che il Medico di base ritiene sospetto e prescrive tampone o quarantena.	Invitare il LAVORATORE a contattare il proprio medico di base e chiedere indicazioni (possibilmente richiedendo esecuzionetampone).	◆ SE POSSIBILE smart working  NO  => Mettere il LAVORATORE in smart working	N.A.	Attesa del responso del tampone e del Medico di base	OK - CONTATTO NON infetto COVID ➤ FINE PROCESSO
			◆ SE NON POSSIBILE smartworking  SI  => I COLLEGHI sirecano sul luogo di lavoro	Disporre per il LAVORATORE una forma di "isolamento sul lavoro" con misure di distanziamento addizionali (es. pasto sul posto di lavoro, no riunioni in presenza, no trasferte, valutare possibilità di distanziare maggiormente le postazioni di lavoro)		KO - CONTATTO INFETTO COVID =>CONTATTO STRETTO

### **B. LAVORATORE CON SINTOMI RICONDUCIBILI A COVID-19**

N°	SCENARIO	AZIONE	LUOGO DI LAVORO	MISURE ADDIZIONALI	ATTO CONCLUSIVO	ESITO
B.1	LAVORATORE che presenta malessere con sintomi influenzali o riconducibili a COVID- 19	Invitare il LAVORATORE a contattare il proprio medico di base e chiedere indicazioni. Invitare il LAVORATORE a misurarsi attentamente e ripetutamente la temperatura corporea.	◆ Salvo diverso responso del medico e se la temperatura è inferiore a 37,5 ⊕ C SI => II LAVORATORE si reca normalmente sul luogo di Lavoro.	Autonomo monitoraggio dell'evolversi del malessere; Rilievo intensificato della temperatura corporea (metà mattina, pausa pranzo e metà pomeriggio)	Attesadecorso del malessere.	OK – Temperatura sempre inferiore a 37,5°C = Mantenere SCENARIO B1 fino al decorso completo del malessere e poi ➤FINE PROCESSO
			◆ <u>Se la temperatura è superiore a 37,5 ⊕ C</u> NO  => II LAVORATOREsi rivolge nuovamente al medico di base	N.A.	Attesa del responso del Medico di base.	OK – II Medico ritiene il LAVORATORE non sospetto COVID = Mantenere SCENARIO B1 fino al decorso completo del malessere o fine mutua > FINE PROCESSO  KO – II Medico ritiene il LAVORATORE sospetto COVID => SCENARIO B2

# **B. LAVORATORE CON SINTOMI RICONDUCIBILI A COVID-19**

N°	SCENARIO	AZIONE	LUOGO DI LAVORO	MISURE ADDIZIONALI	ATTO CONCLUSIVO	ESITO
B.2	LAVORATORE ritenuto sospetto COVID-19 da parte del suo Medico di Base	LAVORATORE in quarantena.  Attenersi alle disposizioni del servizio sanitario fino a fine quarantena (possibile esecuzione tampone sul Lavoratore).	NO  SE POSSIBILE smart working  Nettere il LAVORATORE in smart working (asintomatico)  Se NON POSSIBILE smart working  Il LAVORATORE resta al domicilio	N.A.		OK – LAVORATORE NON infetto COVID  => SCENARIO B1 fino al decorso completo del malessere o fine mutua.
		Individuare I COLLEGHI che sono stati a "Stretto contatto" con il Lavoratore	◆ SE POSSIBILE smart working  NO   → =>Mettere i COLLEGHI in smart working	N.A.	Attesa del responso del Medico di base	
			SE NON POSSIBILE smartworking  SI  => I COLLEGHI si recano sul luogo di lavoro	Disporre per il LAVORATORE una forma di "isolamento sul Lavoro" con misure di distanziamento addizionali (es. Pasto sul posto di Lavoro, no riunioni in presenza, no trasferte, valutare possibilità di distanziare maggiormente le postazioni di Lavoro)		KO -LAVORATORE INFETTOCOVID  => SCENARIO COVID per il LAVORATORE  + => SCENARIO CONTATTO STRETTO per I COLLEGHI individuati

# C. LAVORATORE A "CONTATTO STRETTO" COVID-19

N°	SCENARIO	AZIONE	LUOGO DI LAVORO	MISURE ADDIZIONALI	ATTO CONCLUSIVO	ESITO
C) CONTATTO STRETTO	LAVORATORE con familiare, o persona a stretto contatto, infettata COVID-19	LAVORATORE in quarantena.  Attenersi alle disposizioni del servizio sanitario locale fino a fine quarantena (eventuale tampone sul Lavoratore).	NO  SE POSSIBILE smart working  Notice the s	N.A.		OK - LAVORATORE NON infetto COVID  = Mantenere SCENARIO CONTATTO STRETTO fino a chiusura quarantena e poi  ➤FINE PROCESSO
			◆ SE POSSIBILE smart working  NO  =>Mettere i COLLEGHI in smart working	N.A.	Attesa del responso del tampone (se effettuato) e del Medico di base	
		Individuare i COLLEGHI che sono stati a "Stretto contatto" con il Lavoratore	◆ SE NON POSSIBILE smart working  SI  => I COLLEGHI si recano sul luogo di lavoro	Disporre per il  LAVORATORE una forma di "isolamento sul lavoro" con misure di distanziamento addizionali (es. pasto sul posto di lavoro, no riunioni in presenza, no trasferte, valutare possibilità di distanziare maggiormente le postazioni di lavoro)		KO - LAVORATORE INFETTO COVID => SCENARIO COVID

# D. LAVORATORE INFETTO COVID-19

N°	SCENARIO	AZIONE	LUOGO DI LAVORO	MISURE ADDIZIONALI	ATTO CONCLUSIVO	ESITO
COVID	LAVORATORE Infetto COVID-19	LAVORATORE in isolamento.  Avviso al servizio sanitario territoriale.  Attenersi alle disposizioni del servizio sanitario fino a fine isolamento (previsto tampone sul Lavoratore).	NO  SE POSSIBILE smart working  =>il LAVORATORE resta al domicilio (secondo certificazioni del curante)  SE NON POSSIBILE smart working  =>il LAVORATORE resta al domicilio (secondo certificazioni del curante)	N.A.	Attesa del responso Medico del SSN che sancisce la fine infezione COVID-19	Richiedere parere al Medico Competente prima del rientro. ➤ FINE PROCESSO

# Società

## NO RESPONSABILITA' 231 se:

- ✓ ADOTTATO ED EFFICACEMENTE ATTUATO MOG ai sensi art. 30 TU 81/08 (e quindi ha svolto tutte le attività in precedenza richiamate)
  - ✓ ATTIVITA' DI VIGILANZA OdV (GARANZIA CONTINUITA' AZIONE)

La previsione di cui all'art. 30 comma 1 lettera a), già imponeva ai Modelli 231 di creare "un sistema aziendale per l'adempimento degli obblighi giuridici relativi al rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici": obbligo organizzativo che, se tradotto correttamente in "protocollo 231" (cioè formalizzato in apposite procedure operative), condurrebbe oggi le c.d. funzioni coinvolte ad attuare quel monitoraggio costante dei provvedimenti adottati dalle Autorità e dagli Enti che oggi stanno svolgendo il compito di enucleare le regole di prevenzione del rischio reato in azienda.

Sulla stessa linea si pone la prescrizione di cui al comma 4 dell'art. 30 ("Il modello organizzativo deve altresì prevedere un IDONEO SISTEMA DI CONTROLLO sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate") che richiede che i Modelli prevedano uno specifico processo di adozione delle misure correttive e attuative imposte dalle novità normative emerse.

Allo stesso modo, il **MONITORAGGIO COSTANTE** sulla corretta applicazione dei "Protocolli condivisi" non si differenzia in nulla dalla ordinaria applicazione dei presidi richiesti dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 30 sul controllo sul rispetto delle procedure di cui al medesimo comma 1.

# Aggiornamento dei protocolli interni e del Modello organizzativo in seguito all'emergenza Covid-19

# Se Società ha adottato Modello 231 è necessario aggiornamento in conseguenza dell'emergenza Coronavirus?

# Emergenza (e post emergenza) Covid-19 e rischi 231

## RISCHI DIRETTI

CONTAGIO DA COVID-19 in occasione di lavoro



OMICIDIO COLPOSO O LESIONI
GRAVI O GRAVISSIME
COMMESSE CON VIOLAZIONE
DELLE NORME SULLA TUTELA
DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO

## RISCHI INDIRETTI

- REATI NEI RAPPORTI CON PA
- REATI INFORMATICI E I MATERIA DI VIOLAZIONE DEI DIRITTO D'AUTORE
- REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
- CRIMINALITA' ORGANIZZATA
- CAPOLARATO E IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE
- REATI SOCIETARI E FISCALI
- RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO



# Position Paper CONFINDUSTRIA - giugno 2020



- RISCHI DIRETTI ⇒ se Società ha adottato MOG conforme ai requisiti Art. 30 TU per quanto riguarda SSL
- RISCHI INDIRETTI ⇒ se Società nell'ambito del *risk assessment* ha già mappato tutti i rischi che possono derivare da emergenza e ha adottato presidi e procedure idonei a prevenirne la configurazione



- Se Società non aveva mappato rischi divenuti rilevanti con la pandemia;
- Se Società già all'interno del Modello aveva descritto i presidi e i protocolli specifici in materia di salute sicurezza sui luoghi di lavoro; in tale ipotesi occorre valutare l'opportunità di aggiornare tali procedure alla luce delle misure anti-contagio individuate dalle Autorità pubbliche nei provvedimenti normativi che si sono susseguiti e nel Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali

## DINAMICITA' DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

PRINCIPI CONSOLIDATI PER LA REDAZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E L'ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E PROSPETTIVE DI REVISIONE DEL D.LGS. 231/2001, ELABORATO DA CNDCEC, ABI, CNF E CONFINDUSTRIA NEL FEBBRAIO 2019

"Come tutti i sistemi di controllo interno e gli ordinari strumenti di risk management, anche il MODELLO E TUTTA DOCUMENTAZIONE AD ATTINENTE, devono essere OGGETTO DI UNA COSTANTE ATTIVITÀ DI VERIFICA E AGGIORNAMENTO, che si concretizza in un'analisi periodica e/o continuativa dell'efficacia e dell'efficienza dei controlli disegno interni dell'effettiva operatività degli stessi, al fine di accertare che operino secondo gli obiettivi prefissati e che siano adeguati rispetto a eventuali cambiamenti della realtà operativa.".

Articolo 7 comma 4, lett. a) del D.Lgs. 231/2001

L'efficace attuazione del modello richiede una VERIFICA PERIODICA e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono MUTAMENTI NELL'ORGANIZZAZIONE O NELL'ATTIVITÀ.

Ne consegue che qualsiasi significativa variazione nella struttura organizzativa e operativa dovrà generare un adeguamento dei meccanismi di prevenzione alle differenti condizioni sopravvenute.

## **AGGIORNAMENTO MOG???**

La risposta non è univoca - valutazione caso per caso

Alcuni casi in cui potrebbe ravvisarsi necessità di aggiornamento del Modello

- IMPRESE CHE NEL CORSO DELL'EMERGENZA HANNO DATO AVVIO A NUOVE ATTIVITA' PRODUTTIVE, RICONVERTITO LA PROPRIA PRODUZIONE MERCEOLOGICA, DATO AVVIO A NUOVE FORNITURE DI SERVIZI (Es. produzione mascherine, prodotti sanificanti, ecc. beneficiando peraltro di incentivi pubblici)
- SMART WORKING
- INCREMENTO DEI RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IN CONSEGUENZA DELLA PREVISIONE DA PARTE DELLA NORMATIVA EMERGENZIALE DI NUMEROSI STRUMENTI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE
- GESTIONE DEI RIFIUTI (DPI mascherine e guanti) nel caso di imprese che prima non adottavano tali presidi (es. perché svolgono solo attività d'ufficio)

# Doveri e ambiti di attivazione dell'Organismo di Vigilanza in relazione al rischio di contagio da Covid-19 nelle aziende

# Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza nel corso dell'emergenza (e del post emergenza)

# Attività di "vigilanza rafforzata"

sulla corretta ed efficace
implementazione del Modello
esistente, nonché delle misure
attuate dal datore di lavoro in
ottemperanza alle prescrizioni delle
Autorità pubbliche

# VIGILANZA SULL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO SIA CON RIFERIMENTO AI RISCHI DIRETTI, SIA CON RIFERIMENTO AI RISCHI INDIRETTI

N.B.! L'OdV dovrà mantenere alto il livello di attenzione in ordine alla necessità di proporre una revisione o un'integrazione del Modello che possa eventualmente emergere in conseguenza dell'eccezionale intensità o frequenza dei rischi già mappati.

# CONTINUITA' DI AZIONE DELL'OdV

FLUSSI INFORMATIVI STRAORDINARI VERSO L'OdV ATTIVITA' DI INFORMAZIONE DELL'ODV VERSO LA SOCIETA'

INTERLOCUZIONE
FREQUENTE DELL'ODV
con i VERTICI DELL'IMPRESA,
con il COMITATO, con DL,
DELEGATI DL, RSPP, nonché
con le funzioni aziendali
interessate nella gestione
dei rischi

ATTIVITA' DI VERIFICA
DELL'ODV

## Flussi informativi verso l'OdV

Eventuale addendum DVR

Adozione Protocolli con misure anti-contagio e aggiornamenti

Eventuali addendum DUVRI

Verbali riunioni Comitato Emergenza/Covid/di crisi

Comunicazioni/informative inviate ai dipendenti

Formazione ai dipendenti sulle misure anti-Covid adottate

Dipendenti in smart working, in CIG, ferie, permessi retribuiti, ecc.

Linee Guida su gestione casi Covid e sospetti in azienda

Informativa su dipendenti contagiati

Reportistica su monitoraggio svolto sul rispetto delle misure anti-Covid

Verbali eventuali visite ispettive

Eventuali sanzioni disciplinari applicate di dipendenti per violazione delle misure anti-Covid

## Attività di informazione dell'OdV verso la Società

- Aggiornamenti sul quadro normativo emergenziale;
- Eventuale sollecito dell'adeguamento o dell'adozione delle misure anticontagio in caso di inerzia dell'impresa;
- Segnalazione ai vertici aziendali e alle funzioni preposte ai controlli operativi, anche di propria iniziativa, di eventuali criticità riscontrate nella propria attività di vigilanza, affinché ne venga assicurata la soluzione;
- Attività di sensibilizzazione sull'utilizzo del sistema di segnalazioni "whistleblowing": ricezione di segnalazioni in ordine a violazioni del Modello e delle precauzioni implementate in azienda, con particolare attenzione al puntuale rispetto dei protocolli anti-contagio;
- Relazione straordinaria all'Organo amministrativo (e al Collegio Sindacale) sull'attività svolta in relazione all'emergenza Coronavirus;

# Verifiche dell'OdV su rischio diretto SSL

- Istituzione Comitato;
- Adozione Protocolli anti-contagio (e quindi gestione di tutti i punti in esso previsti);
- Informazione continua e formazione ai lavoratori;
- Verifica su attività di monitoraggio del rispetto dei Protocolli;
- Se casi di lavoratori contagiati: verifica gestione del caso;
- Gestione dei lavoratori fragili;
- Su gestione smart working: obbligo di informativa (doc. disponibile su sito Inail);

N.B.!

L'OdV DEVE PROSEGUIRE ANCHE MONITORAGGIO SU ATTIVITA' "ORDINARIA" SSL Formazione, svolgimento riunione periodica, nomine, verifica periodica attrezzature, ecc.

# Esempio di check-list da utilizzare per le verifiche

MISURE	SI	NO	MISURE ATTUATE	RIF. DOC. e DATA EMISSIONE	NOTE
Per l'accesso di fornitori esterni sono state individuate procedure di ingresso, transito e					
uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di					
contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti	L				
Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non	1				
è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Sono state disposte misure affinché, per	$\cdot$				
le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore si					
attenga alla rigorosa distanza di un metro					
Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno sono stati individuati/installati servizi					
igienici dedicati, con divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e viene garantita					
una adeguata pulizia giornaliera					
È stato ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario					
l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione), gli stessi devono					
sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di					
cui al precedente punto					
Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda è stata garantita e rispettata la					
sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento					
Le presenti misure sono estese anche alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e	!				
cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive					
Per i lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es.					
manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone					
COVID-19, l'appaltatore è obbligato ad informare immediatamente il committente ed					
entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili					
all'individuazione di eventuali contatti stretti					
L'azienda committente darà, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del					
Protocollo aziendale e vigila affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che					
operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le					
disposizioni					

## STUDIO LEGALE PELLERINO

Corso Vittorio Emanuele II n. 78 - 10121 Torino - Tel. 011. 561.29.57 - 011. 506.93.50 pellerino@hotmail.it mariagraziapellerino@pec.ordineavvocatitorino.it www.studiolegalepellerino.it

### AVV. MARIAGRAZIA PELLERINO

Patrocinante in Cassazione Organismo di Vigilanza Membro dell'Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza *ex* D.Lgs. 231/2001

# Grazie per l'attenzione

www.studiolegalepellerino.it